

Normativa nazionale

Salute e assistenza

COVID-19

Misure per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche

Parlamento, Legge del 24 settembre 2021, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

La presente Legge di conversione ha introdotto l'art. 2 ter che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni: i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020); il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o l'assenza dal servizio, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, commi 1 e 2, Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020).